



COMUNE DI VADO LIGURE

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Sommario

CAPO I - NORME GENERALI	3
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	3
ARTICOLO 3 - SOGGETTO ATTIVO	3
ARTICOLO 4 – SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	3
ARTICOLO 5 - SOGGETTI PASSIVI	4
ARTICOLO 6 - ESCLUSIONI	4
ARTICOLO 7 – RIFIUTI SPECIALI	5
ARTICOLO 8 - SUPERFICI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI E MODALITA' DI COMPUTO DELLE STESSE.....	6
ARTICOLO 9 - MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI	6
ARTICOLO 10 - INIZIO E CESSAZIONE DELLA TARI	6
CAPO II - DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLATARIFFA	8
ARTICOLO 11 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	8
ARTICOLO 12 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA	8
ARTICOLO 13 - TARIFFA GIORNALIERA	8
ARTICOLO 14 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	9
ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	10
CAPO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	11
ARTICOLO 16- RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE	11
ARTICOLO 17 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE	11
ARTICOLO 18 - RIDUZIONI CONNESSE A LIMITAZIONI DEL SERVIZIO	12
ARTICOLO 19 - APPLICABILITA' DELLE RIDUZIONI.....	12
ARTICOLO 20- ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	13
CAPO IV - DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	14
ARTICOLO 21 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	14
ARTICOLO 22 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	14
ARTICOLO 23 - VERSAMENTI E RATE	15
ARTICOLO 24 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO	16
ARTICOLO 25- RIMBORSI	17
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	18
ARTICOLO 26 - TRIBUTO PROVINCIALE	18
ARTICOLO 27 - ENTRATA IN VIGORE.....	18
ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	18
Allegato lett. A) al “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”.....	19
Classificazione delle categorie di utenza domestica.....	19
Allegato lett. B) al “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”.....	20
Classificazione delle categorie di utenza non domestica	20

CAPO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Vado Ligure, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge") per la copertura dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1 comma 668 della Legge.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune che eroga il servizio all'utenza.
2. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che eroga il servizio.

ARTICOLO 4 - SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. Il servizio di cui al comma 1 è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.

152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani e per la nettezza urbana cui si fa rinvio nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).

ARTICOLO 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. La TARI è dovuta in via principale dal soggetto che presenta la dichiarazione con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene al debito della TARI.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

ARTICOLO 6 - ESCLUSIONI

1 Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono invece tassabili tutte le aree scoperte operative nelle quali si generano rifiuti urbani. Sono inoltre escluse per apposita disposizione di legge le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.

2. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, e di fatto non utilizzati, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:

- a) i locali e le aree ove non si ha, di regola presenza umana come ad esempio centrali termiche e di condizionamento e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b) la parte degli impianti sportivi destinata al solo esercizio di attività sportiva e riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando la tassazione per le aree adibite a spogliatoi, docce, gradinate del pubblico e simili locali;
- c) unità immobiliari ad uso abitativo prive di mobili, arredi e attrezzature chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete (es. gas, acqua, elettricità) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra e purché nello stesso immobile non vi siano soggetti residenti o dimoranti. Ai fini dell'esclusione dall'applicazione del tributo le circostanze di cui alla presente lettera devono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del contribuente e tale dichiarazione deve essere ripresentata ogni 2 anni. La predetta esclusione non si applica a box, magazzini e cantine nelle medesime condizioni;
- d) unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che comportino l'inutilizzabilità dei locali, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) immobili non occupati, dichiarati inagibili o inabitabili dalle autorità competenti limitatamente al periodo nel quale sussistano tali condizioni;
- f) soffitte ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a m. 1,50;
- g) le superfici di balconi, terrazzi e posti auto scoperti.

ARTICOLO 7 - RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- d) i veicoli fuori uso;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, limitatamente alle superfici produttive;
- f) i rifiuti generati nell'ambito delle lavorazioni artigianali, attività commerciali, di servizio e sanitarie diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla

produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.

4. Qualora sussista obiettiva difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di dette superfici avviene in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui viene svolta l'attività un abbattimento pari al 30%. Restano esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti urbani.

5. Allo smaltimento dei rifiuti speciali, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.

ARTICOLO 8 - SUPERFICI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI E MODALITA' DI COMPUTO DELLE STESSE

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per i locali la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza uguale o inferiore a mt. 1,50.

3. Per le aree scoperte operative la superficie assoggettabile è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Nel calcolare la superficie totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.

ARTICOLO 9 - MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il mese di febbraio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

ARTICOLO 10 - INIZIO E CESSAZIONE DELLA TARI

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

3. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione dei locali o aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

4. In caso di tardiva denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità

successive a condizione che l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata. Per le utenze domestiche la prova da produrre consiste nella documentazione attestante la chiusura di tutti i servizi pubblici di erogazione di cui all'articolo 2 comma 3, oltre alla contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l'assenza di mobili e suppellettili che comprovino l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 comma 3. Per le utenze non domestiche, la cessazione dell'utenza avverrà soltanto nei casi in cui il contribuente, oltre a presentare le prove di cui al precedente periodo, dimostri l'impossibilità dell'utilizzo dei locali anche in forma di deposito.

5. In caso di omessa denuncia di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, l'obbligo di pagamento viene comunque meno dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 22 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. Le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento del tributo dovuto producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni disciplinate all'art. 16 comma 2.

CAPO II - DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

ARTICOLO 11 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
3. I costi del servizio sono definiti sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa approvati dall'Ente Territorialmente Competente prima del termine stabilito per l'approvazione delle tariffe del tributo.
4. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data fissata dalle norme statali.
7. La tariffa è composta da una quota fissa, finalizzata alla copertura dei costi generali del servizio necessari al finanziamento dei servizi di natura collettiva, quindi per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e dovuti da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata dall'utenza e da una quota variabile, destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica.
8. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
9. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 12 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA

1. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
2. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

ARTICOLO 13 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tariffa da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel

corso dello stesso anno solare.

3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.

4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 80%.

5. Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone.

6. Per le utenze diverse da quelle di cui al comma precedente, la dichiarazione deve essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 22 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.

7. L'ufficio preposto, sulla base delle dichiarazioni pervenute ai sensi dei commi precedenti, provvede alla creazione di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, mediante PagoPA.

8. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

9. In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi. Per l'accertamento, il contenzioso, e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

10. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per la nettezza urbana.

ARTICOLO 14 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono suddivise nelle categorie indicate nell'allegato lett. a) al presente regolamento, in base al numero di occupanti.

2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti su cui si calcola la tariffa per tutto l'anno solare è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal primo gennaio di ogni anno, ad eccezione del caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo all'interno del Comune di Vado Ligure, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio del presupposto impositivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, ricorre l'obbligo di

integrazione della denuncia del numero di occupanti l'immobile. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che non provvedono a comunicare il dato di cui al precedente periodo, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 3, fatte salve le verifiche di ufficio.

5. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 3.

6. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza o da qualunque altra fonte atta a comprovare la presenza di un numero di occupanti maggiore, non debitamente dichiarato dal contribuente.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento. Si considerano utenze domestiche con 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.

8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo da alcun soggetto, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 occupante.

9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato lett. b) al presente regolamento, in base a quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività non comprese tra quelle definite nel precedente comma 1 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base dell'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree. In caso di assenza di informazioni l'inserimento di un'utenza all'interno di una categoria potrà avvenire sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il Comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente.

4. Qualora nello stesso locale od area scoperta siano svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato b) del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq 15, si applica la relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

CAPO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 16 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze che aderiscono alla pratica del compostaggio domestico la TARI è ridotta dell'ammontare previsto annualmente dal Consiglio Comunale, in sede di delibera delle tariffe TARI. L'adesione a tale iniziativa è disciplinata dall'articolo 37 del vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per la nettezza urbana" al quale si fa espresso rimando.

ARTICOLO 17 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero o al riciclo i propri rifiuti urbani mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'ufficio tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le nuove utenze la dichiarazione potrà essere presentata contestualmente all'apertura della posizione TARI con efficacia dalla data di inizio dell'obbligazione tributaria. Alla dichiarazione dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero o a riciclo dei rifiuti urbani prodotti, come ad esempio il contratto sottoscritto da entrambe le parti ed un'attestazione di trattamento da parte del soggetto incaricato. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti ad un soggetto diverso dal Gestore di cui al primo periodo del presente comma dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, apposita istanza di riduzione della quota variabile su modello messo a disposizione dal Comune e i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero o a riciclo nell'anno precedente. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta.

L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.

2. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della tariffa variabile proporzionalmente alle quantità di rifiuto avviato a recupero o a riciclo, sulla base delle dichiarazioni presentate, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero o a riciclo

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile. Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero o del riciclo è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

3. Le utenze non domestiche che hanno comunicato la scelta di recupero autonomo con le modalità di cui al comma 1 e che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono darne comunicazione tramite posta certificata al Comune ed al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'ufficio tributi e l'ufficio ambiente del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

4. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, contestualmente alla dichiarazione di inizio detenzione/possesso.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione, in quanto carenti delle informazioni essenziali al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

6. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30 %; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana.

ARTICOLO 18 - RIDUZIONI CONNESSE A LIMITAZIONI DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è ridotta in misura pari al 60 % della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata se la distanza tra l'ubicazione dell'utenza e il più vicino punto di raccolta è superiore a 800 m.

2. Qualora si verifichi che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per la nettezza urbana, nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha il diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione dell' 80% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

ARTICOLO 19 - APPLICABILITA' DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte ed eventuale verifica da parte dei Funzionari Comunali incaricati. Per avere diritto alle riduzioni ed alle agevolazioni di cui al presente regolamento i contribuenti sono tenuti a dichiarare le condizioni di sussistenza, in ottemperanza a quanto previsto dal successivo articolo 21 comma 1 lett. c), entro i termini di cui all'articolo 22 comma 1.

2. In caso di condizioni che fanno venir meno le riduzioni concesse, il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, avendo l'obbligo di comprovare la data da cui decorre la modifica.

3. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse l'ufficio provvederà alla richiesta degli importi non versati con aggravio di interessi e sanzioni.

4. Le agevolazioni e le riduzioni sono cumulabili tra loro; in tale eventualità potranno essere assentite nella misura massima del 70% del tributo dovuto e, comunque, salvo nei casi di esenzione, l'importo minimo dovuto a titolo di TARI non dovrà risultare inferiore a 20 euro.

ARTICOLO 20 - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. L'Amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi nei termini dell'approvazione del bilancio comunale, può stabilire agevolazioni che possono anche giungere alla totale esenzione dal pagamento del tributo.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione.

3. Contestualmente alla deliberazione di istituzione delle agevolazioni sono fissati i criteri e le modalità di attribuzione delle medesime.

CAPO IV - DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO 21 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) La sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni, con esclusione di quelle eventualmente disposte dall'Amministrazione da concedersi in riferimento ai propri dati anagrafici;
- c) Il modificarsi delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) Per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 22 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Per una migliore gestione del servizio, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o detenzione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Si ritengono comunque valide le dichiarazioni presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del soggetto passivo;
- b) Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) L'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la

variazione o cessazione;

f) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A, codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di A.R., o inviata in via telematica con posta certificata ovvero con posta elettronica ordinaria all'indirizzo istituzionale del protocollo dell'ente. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione del pagamento richiesto.

7. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto al comma 1, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ARTICOLO 23 - VERSAMENTI E RATE

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che contengono tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.

2. Il pagamento sarà corrisposto in un minimo di 3 rate con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione.

3. Il Comune si riserva la facoltà con delibera annuale di approvazione delle tariffe di definire le scadenze dei pagamenti, nonché il numero delle rate.

4. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante i sistemi di pagamento previsti per legge.

5. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente comma 2 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:

- a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
- b) contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate e che soddisfano i seguenti requisiti:

- I. **UTENZE DOMESTICHE:** nel caso in cui il contribuente trasmetta all'ufficio tributi l'attestazione ISEE inferiore o uguale a € 10.000,00 riferito al nucleo familiare del soggetto contribuente;
- II. **UTENZE NON DOMESTICHE:** nel caso in cui il bilancio della ditta riporti un saldo in perdita per l'ultima annualità conclusa;
- c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta corredata della documentazione indicata nella precedente lett. a) entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il beneficio relativo all'ulteriore rateizzazione decadrà automaticamente.

ARTICOLO 24 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. L'emissione dell'avviso di accertamento per infedele ed omessa dichiarazione dovrà essere preceduta dal contraddittorio preventivo disciplinato dal D.Lgs. 2019/2023.

5. A seguito della conclusione del contraddittorio preventivo, qualora non siano emersi elementi utili ad annullare la pretesa impositiva da parte del Comune, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli schemi di atto e gli avvisi di accertamento devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché – per i soli atti di accertamento – il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo

pagamento. I provvedimenti sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

ARTICOLO 25- RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La restituzione viene effettuata entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Le somme di cui al precedente comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune all'atto di presentazione dell'istanza di restituzione, dare luogo al rimborso oppure essere compensate secondo le disposizioni stabilite dal soggetto a cui è affidata la riscossione.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'eseguito versamento.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo annuale.

ARTICOLO 27 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento dispiega la propria efficacia a decorrere dal 01.01.2025.
2. Il regolamento una volta esecutivo è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI dal 01.01.2025.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi comunitarie, nazionali e regionali, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria;
 - b) il "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per la nettezza urbana", nonché gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

Allegato lett. A) al “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”

Classificazione delle categorie di utenza domestica

CATEGORIE UTENZA DOMESTICA
1) - Abitazioni 1 componente familiare
2) - Abitazioni 2 componenti familiari
3) - Abitazioni 3 componenti familiari
4) - Abitazioni 4 componenti familiari
5) - Abitazioni 5 componenti familiari
6) Abitazioni 6 o più componenti familiari

Allegato lett. B) al “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”

Classificazione delle categorie di utenza non domestica

CATEGORIE UTENZA NON DOMESTICA
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole,
N02. Cinematografi, teatri
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus
N06. Autosaloni, esposizioni
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
N10. Ospedali
N11. Agenzie, uffici, laboratori analisi
N12. Banche e istituti di credito, studi professionali,
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti,
N16. Banchi di mercato beni durevoli
N17. Barbiere, estetista, parrucchiere
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico,
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
N20. Attività industriali con capannoni di produzione
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione
N23. Birrerie, hamburgerie, mense
N24. Bar, caffè, pasticceria
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
N28. Ipermercati di generi misti
N29. Banchi di mercato generi alimentari
N30. Discoteche, night club, sale scommesse